

## STATUTO

del "Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo INTESA SANPAOLO"

### Articolo 1.-

E' costituito tra le Società "INTESA SANPAOLO S.p.A.", " FIDEURAM-INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.", "INTESA SANPAOLO VITA S.p.A.", "EURIZON CAPITAL Società di Gestione del Risparmio S.p.A.", un consorzio ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato "Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Gruppo INTESA SANPAOLO".

### Articolo 2.-

Il Consorzio ha sede in Roma, Viale dell'Arte n. 68.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile potrà essere mutata la sede e potranno essere costituiti uffici secondari presso sedi e uffici delle società del Gruppo INTESA SANPAOLO.

Quale Consorzio costituito fra Società facenti parte del Gruppo INTESA SANPAOLO, esso è soggetto alle norme di legge e regolamentari applicabili alle società controllate e ai controlli in esso operanti.

### Articolo 3.-

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030, salva la possibilità di scioglimento prima di tale data ai sensi dell'articolo 2611 del Codice Civile.

Detto termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Consortile.

### Articolo 4.-

Il Consorzio non ha fini di lucro. Esso costituisce uno strumento organizzativo e di coordinamento delle funzioni interne della "INTESA SANPAOLO S.p.A." e delle Società da essa controllate o ad essa collegate relative allo studio e alla ricerca

aziendalistica e giuridica nel campo tributario, societario e bancario e svolge la sua attività esclusivamente a favore dei partecipanti e loro controllate. Senza che ciò costituisca titolo per maggiori o diversi contributi, il Consorzio potrà svolgere attività di assistenza tecnica presso gli Uffici tributari e presso gli organi giurisdizionali tributari, attraverso personale che possieda i requisiti richiesti dalla legge.

In particolare, il Consorzio svolgerà a favore dei partecipanti e delle Società da esse controllate le seguenti attività:

- a) analisi dei riflessi della normativa e delle proposte di legge in materia fiscale, societaria e bancaria, di interesse generale o particolare delle società del Gruppo societario facente capo a INTESA SANPAOLO, anche a livello internazionale, con particolare riguardo ai riflessi della regolamentazione UE sull'ordinamento tributario e societario, predisponendo a tali fini documenti di studio, di chiarimento e di informazione destinati alla diffusione;
- b) organizzazione di seminari, convegni e corsi di formazione, per il personale dei partecipanti e loro controllate, finalizzati all'aggiornamento e approfondimento nonché alla condivisione di orientamenti su particolari tematiche tributarie societarie e bancarie;
- c) consulenza nella gestione fiscale delle società del Gruppo, individuando soluzioni uniformi ai problemi di carattere generale. In tale ambito, il Consorzio potrà svolgere anche un'analisi di tematiche fiscali connesse ai rapporti con la clientela e, su richiesta, attività di controllo presso le singole strutture al fine di rilevare problemi applicativi e di proporre la soluzione;

d) collegamento con le associazioni di categoria cui partecipano i consorziati o loro controllate, con altre istituzioni creditizie o finanziarie e con gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria per l'esame di questioni di interesse per il Gruppo.

Il Consorzio si avvarrà della collaborazione di professionisti esterni per le prestazioni che la legge riserva alla competenza esclusiva di questi e potrà avvalersene anche per l'ottenimento di pareri, studi, ricerche concernenti l'oggetto della sua attività.

Potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto comune, con l'esclusione dell'assunzione di partecipazioni in enti commerciali o società.

#### Articolo 5.-

Il Fondo Consortile è di € 258.228,45 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto virgola quarantacinque) e appartiene ai quattro consorziati nelle seguenti misure:

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| - INTESA SANPAOLO S.p.A.                            | euro 206,582,77 (80,0%) |
| - FIDEURAM - INTESA SANPAOLO Private Banking S.p.A. | euro 19.367,13 (7,5%)   |
| - INTESA SANPAOLO Vita S.p.A.                       | euro 19.367,13 (7,5%)   |
| - EURIZON CAPITAL S.G.R.                            | euro 12.911,42 (5%)     |

Il Fondo Consortile potrà essere incrementato per effetto delle delibere dell'Assemblea Consortile mediante apporto da parte dei consorziati ovvero di nuovi partecipanti.

Le quote percentuali di partecipazione sono funzionali solo alla ripartizione dei

diritti e degli obblighi a vantaggio o a carico dei consorziati.

In particolare, sono dovuti pro quota gli apporti destinati ad aumento del Fondo Consortile e nella stessa misura sono ripartite tra i consorziati le spese attinenti al funzionamento e all'attività propria del Consorzio. Tuttavia, ove le prestazioni richieste avessero carattere eccezionale e comportassero il sostenimento di costi specifici nei confronti di terzi nell'interesse di singoli partecipanti, il Consorzio si farà conferire specifico mandato con rappresentanza per l'addebito di tali costi all'impresa mandante.

I beni acquistati con il Fondo Consortile faranno parte del fondo stesso. Per l'intera durata del Consorzio, i consorziati non potranno richiedere la divisione del Fondo Consortile e/o dei beni con esso acquistati.

#### Articolo 6.-

Gli organi del Consorzio sono:

- l'Assemblea Consortile;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Direttore;
- il Collegio Sindacale.

#### Articolo 7.-

L'Assemblea Consortile è l'organo di deliberazione dell'attuazione dell'oggetto del Consorzio, ne stabilisce gli indirizzi e sovrintende alla gestione. A tali fini essa definisce i poteri e le funzioni del Presidente, del Vice Presidente e del Direttore, nell'ambito di quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10. L'Assemblea assume, inoltre, tutte le decisioni che riguardino la composizione della compagine dei consorziati e la determinazione dei relativi diritti e obblighi.

L'Assemblea delibera in sede ordinaria o straordinaria nei modi e con le maggioranze indicate nell'art. 8.

In particolare, in sede ordinaria l'Assemblea:

- a) approva il bilancio preventivo, accompagnato dalla situazione patrimoniale, nonché la situazione patrimoniale e il rendiconto dell'esercizio nei termini previsti dal successivo articolo 13;
- b) definisce gli indirizzi generali del Consorzio e quelli dei rapporti con enti terzi impartendo le conseguenti direttive, alle quali dovranno uniformarsi gli Organi direttivi del Consorzio;
- c) nomina il Presidente ed il Vice Presidente fra i rappresentanti dei consorziati, determina la durata della carica e – ove necessario - il compenso; al Presidente e al Vice Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute a causa dell'incarico;
- d) nomina il Direttore;
- e) può istituire un Comitato Scientifico con funzioni di studio, ricerca e tecnico-consultive; ne nomina il Presidente, stabilisce il numero dei membri e la loro eventuale remunerazione;
- f) delibera in merito all'eventuale instaurazione di controversie;
- g) approva i contratti di qualsiasi natura che eccedano i poteri conferiti al Presidente e/o al Vice Presidente e/o al Direttore del Consorzio;
- h) delibera in merito alla stipulazione di mutui e finanziamenti.

In sede straordinaria, l'Assemblea:

A) delibera sull'ammissione di nuovi Consorziati, anche ai sensi dell'art. 14. Non è soggetta a delibera, ma a presa d'atto nella prima Assemblea utile, la variazione

delle quote di partecipazione in dipendenza sia di operazioni societarie che di specifici atti di cessione, senza ammissione di nuovi consorziati. La presa d'atto autorizza il Presidente ad apportare allo Statuto le modifiche relative alle variazioni delle quote di partecipazione, anche nel caso di cessione totalitaria della quota ad altro consorziato senza variazione del Fondo Consortile;

- B) delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- C) delibera in merito alle modifiche del Fondo Consortile, stabilendo entità, ripartizione e periodicità dei correlativi versamenti;
- D) delibera in materia di proroga, scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio, e di correlativa destinazione del Fondo Consortile.

L'Assemblea Consortile potrà delegare alcuni dei suoi poteri al Presidente e/o al Vice Presidente e/o al Direttore, determinandone i limiti.

Ai fini di una più precisa definizione dell'assetto organizzativo del Consorzio, sia al suo interno che nell'economia del Gruppo INTESA SANPAOLO, l'Assemblea potrà approvare uno specifico Regolamento.

#### Articolo 8.-

L'Assemblea Consortile è composta da quattro rappresentanti della "INTESA SANPAOLO S.p.A." e un rappresentante per ciascuna altra consorziata, nominati mediante delega scritta da depositarsi e conservarsi agli atti dell'Assemblea Consortile.

Nel caso di possesso di quote partecipative inferiori al cinque per cento, le società potranno designare un rappresentante comune.

In caso di impedimento di propri rappresentanti, la società partecipante potrà delegare altra persona per la singola Assemblea.

Il Direttore partecipa ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto e svolge funzione di segretario.

Le riunioni dell'Assemblea Consortile avranno luogo nella sede del Consorzio ovvero, quando le circostanze lo richiedano, anche in altra sede. L'Assemblea ordinaria potrà svolgersi anche mediante videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificabili e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario dell'Assemblea, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea Consortile è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno o quando lo richiedano almeno tre consorziati; in caso di impedimento del Presidente la stessa è convocata dal Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal rappresentante più anziano mediante telefax o posta elettronica spediti almeno cinque giorni prima della riunione. La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione e, in caso di adozione della videoconferenza, anche e particolarmente i luoghi idonei alla partecipazione in collegamento audio - visivo.

In caso di urgenza, il termine di convocazione di cinque giorni è ridotto a due.

L'Assemblea, se totalitaria, è validamente costituita anche in assenza di convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tutti i

rappresentanti dei partecipanti e delibera all'unanimità nei casi di cui alle lett. A) e D) dell'art. 7 e a maggioranza nelle altre materie di sua competenza.

L'Assemblea Consortile è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal rappresentante più anziano.

Le deliberazioni dell'Assemblea Consortile sono verbalizzate a cura del Segretario; il verbale è sottoscritto dal Segretario e da chi abbia presieduto all'Assemblea e trascritto in apposito libro da conservare presso la sede del Consorzio, ove ogni consorziato potrà prenderne visione.

#### Articolo 9.-

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio in giudizio e quella nei confronti di terzi nei limiti dei poteri conferiti dal presente statuto o con apposite delibere dell'Assemblea Consortile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, i poteri ad esso attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente permangono in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Presidente e il Vice Presidente scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione della situazione patrimoniale e del rendiconto relativi all'ultimo esercizio della loro carica, salvo cessazione dalla carica per effetto e dal momento di eventuali dimissioni, sostituzione o revoca.

#### Articolo 10.-

Il Direttore del Consorzio sovrintende e coordina l'attività istituzionale del Consorzio nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea e comunque in attuazione degli scopi consortili.



Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa del Consorzio secondo le direttive generali approvate dall'Assemblea. In particolare, per quanto non diversamente disposto dall'Assemblea, provvede alla gestione del personale dipendente, redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea Consortile ed esegue tutti gli altri compiti affidatigli dalla stessa.

#### Articolo 11.-

Il Comitato Scientifico, se istituito, ha funzioni tecnico – consultive, con particolare riguardo all'attività istituzionale di cui alle lett. a) e b) dell'art. 4, ed è composto da personalità di notoria competenza in materia tributaria, societaria o bancaria, preferibilmente appartenenti a Istituti universitari ed equiparati, alla Pubblica Amministrazione, ad associazioni aventi analoghe finalità ovvero che abbiano svolto o svolgano attività dirigenziale o professionale nei settori fiscale, societario e bancario.

L'Assemblea ne fissa le modalità di funzionamento, ne nomina i componenti e il Presidente, ne stabilisce la durata ed il relativo emolumento.

#### Articolo 12.-

L'Assemblea nomina ogni tre esercizi il Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e ne fissa i relativi compensi.

Il Collegio esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 del Codice Civile, compreso il controllo contabile, e partecipa alle assemblee.

Il Sindaco cessato dalla carica è sostituito fino alla prossima assemblea ordinaria dal Sindaco supplente più anziano, ai sensi dell'articolo 2401 del Codice Civile.

#### Articolo 13.-

L'esercizio consortile si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea Consortile approva la situazione patrimoniale e il rendiconto relativo all'esercizio, predisposti secondo l'art. 2615 bis del Codice Civile e norme allegate.

Entro il trentuno dicembre di ogni anno l'Assemblea Consortile deve approvare un bilancio preventivo per le attività da svolgere nell'anno successivo, bilancio che costituirà il titolo per la riscossione delle quote contributive provvisorie.

L'Assemblea Consortile potrà altresì approvare rendiconti economici periodici in cui trovino evidenza i costi e le spese sostenuti anche al fine di chiedere il loro reintegro, salvo conguaglio in base al rendiconto definitivo.

#### Articolo 14.-

Con delibera in sede straordinaria, ai sensi dell'art. 7, lett. A), l'Assemblea può consentire la partecipazione al Consorzio anche di Enti o Associazioni aventi finalità analoghe e quella di Società, non facenti parte del Gruppo INTESA SANPAOLO in forza di partecipazioni di controllo o di collegamento, che siano legate a una o più delle società partecipanti da vincoli contrattuali di particolare rilevanza. In tali casi le quote di partecipazione al Fondo Consortile di ciascun ente o società non possono essere superiori al dieci per cento, e, nel loro complesso, al trenta per cento del Fondo Consortile.

#### Articolo 15.-

I Consorziati si obbligano, ciascuno per quanto di propria competenza, a rispettare e a far proprie le determinazioni regolarmente assunte, ai sensi del presente atto, dagli Organi Consortili ed a uniformare ad esse il proprio comportamento.

#### Articolo 16.-

Nessun consorziato potrà cedere, o in qualsiasi modo trasferire, tutta o parte della propria quota di partecipazione al Consorzio e/o qualsiasi diritto e/o interesse connesso e/o proveniente da o in connessione con il contratto di Consorzio e/o qualsiasi parte di esso, a Società non facenti parte del Gruppo INTESA SANPAOLO, o comunque non partecipanti al Consorzio, senza il previo consenso di tutti i consorziati espresso in forma scritta o verbalizzato in sede di Assemblea straordinaria.

In caso di recesso di un partecipante, la quota ad esso riferibile accresce proporzionalmente quella degli altri partecipanti. Il partecipante recedente non avrà diritto alla restituzione di quanto versato al Fondo Consortile anche come contributo.

In caso di cessione, in tutto o in parte, della quota di partecipazione o di recesso, l'obbligo di concorso alle spese e ai costi di esercizio fa carico al consorziato cedente o receduto proporzionalmente alle quote possedute e al periodo di possesso nell'esercizio stesso.

La definizione di altri eventuali diritti od obbligazioni connessi o provenienti dalla sua partecipazione al Consorzio verrà operata con deliberazione dell'Assemblea Consortile.

#### Articolo 17.-

Il Consorzio si scioglie per le cause previste dall'articolo 2611 del Codice Civile.

Addivenendosi, in qualsiasi momento, allo scioglimento e conseguente liquidazione del Consorzio, l'Assemblea Consortile stabilisce le norme per la liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Conclusa la liquidazione, quanto eventualmente residuasse è ripartito tra i consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione.